

CAMERA DEI DEPUTATI N. 979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, ALAGNA, MUNDO,
TESTA ANTONIO, ALBERINI, FINCATO, DE CARLI**

Presentata il 16 luglio 1987

Responsabilità disciplinare dei magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone, sia nella motivazione sia nell'articolato, il testo del pressoché identico disegno di legge n. 3386 presentato dal Governo alla Camera nell'ottava legislatura il 4 maggio 1982 e ripresentato, nell'identico testo, nella nona legislatura al Senato (Atto Senato n. 251 del 20 ottobre 1983).

Sembra pertanto corretto rimandare alle relazioni introduttive ai due successivi disegni di legge presentati dal Governo per l'illustrazione delle motivazioni della presente proposta in quanto i proponenti condividono appieno il contenuto

della relazione governativa. Nell'articolato vi sono, è vero, alcune differenze di contenuto ma queste, per altro, non modificano le impostazioni di fondo.

L'unica differenza sensibile è rappresentata dal fatto che, agli articoli 3 e 13 della presente proposta, si fa riferimento all'azione per responsabilità civile che è invece ignorata nel disegno di legge governativo e nelle altre proposte d'iniziativa parlamentare.

I proponenti ritengono viceversa corretto il riferimento alla responsabilità civile dal momento che questa è già vigente nel nostro ordinamento (articoli 55 e 56 del codice di procedura civile).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Principio di legalità).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge.

CAPO II.

IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

SEZIONE I.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).

1. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale o civile, costituiscono illecito disciplinare:

a) la violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

b) la violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti, o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, degli ausiliari o dei testimoni;

c) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione di riservatezza relativamente agli affari trattati;

d) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio;

e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

f) la omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

g) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

h) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia;

i) la grave ed ingiustificata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità alla legge;

l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti;

m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di un magistrato;

o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo di ufficio, del presidente o del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito;

p) ogni altro atto che costituisce grave inadempimento di doveri di ufficio.

ART. 4.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o per altri;

b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile di ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di parte;

c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave e consapevole interferenza nell'attività giudiziaria;

e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

g) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura;
- b) la perdita dell'anzianità;
- c) la rimozione.

2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

3. La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nell'ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

ART. 6.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di

sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

3. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

ART. 7.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di sette componenti effettivi e di cinque supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio

superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 8.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 7 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo 7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

ART. 9.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

2. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni da quello in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo della predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

5. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso del termine è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

ART. 10.

*(Assistenza nel corso
del procedimento disciplinare).*

1. L'accusato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un magi-

strato o da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori.

ART. 11.

(Pubblicità delle udienze).

1. Le udienze dibattimentali della sezione disciplinare sono pubbliche.

ART. 12.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento disciplinare. In tal caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.

2. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tal modo la richiesta di proscioglimento.

3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo entro il termine di novanta giorni, equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.

ART. 13.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale o civile).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale o civile relativa al medesimo fatto. Se, per lo stesso fatto, è iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare è sospeso, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è rimosso di diritto.

4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 14.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 15.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Anche nella fattispecie prevista dal comma 1 del presente articolo si applica il comma 3 dell'articolo 14.

SEZIONE II.

LA REVISIONE.

ART. 16.

(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) siano sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

ART. 17.

(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) dell'articolo 16, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 18.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia e

il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 19.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO III.

INCOMPATIBILITÀ

ART. 20.

(Incompatibilità derivante da vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario salvo che, a giudizio del Consiglio superiore della magistratura, per il numero dei componenti l'ufficio e per le

funzioni esercitate, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempreché i suoi rapporti con l'imputato, avuto altresì riguardo alla sua posizione, siano tali da compromettere gravemente la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula ampia o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene reietta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero altro parente, o affine con lui conviventi tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 21.

(Destinazione del magistrato ad altre funzioni).

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

ART. 22.

(Norme procedurali).

1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 20 e 21 il magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento di ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura di trasferimento, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.

3. Dell'inizio di questa viene dato immediato avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche di ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione.

5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

7. L'avvenuto deposito degli atti e le data della seduta fissata dal consiglio per la decisione, da adottarsi con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

8. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni e sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

ART. 23.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19 primo e secondo comma, 20, 29, primo comma, 30, 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.